



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 50 DEL 19/03/2024**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIA DANTE ALIGHIERI DAL 3° AL 5° ACCESSO AL MARE E VIA UNGARETTI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI IDRICI E DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI - PROROGA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso

- che la via Dante Alighieri è strada a carreggiata singola a senso unico di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, e che la via Ungaretti è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che il tronco stradale di via Dante Alighieri compreso fra le intersezioni con il 3° accesso al mare di via Dante Alighieri ed il 5° accesso al mare di via Dante Alighieri sarà interessato da lavori di adeguamento dei sottoservizi idrici e di adeguamento della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e dell'illuminazione pubblica operati dalla ditta Immobiliare Veneta Lido Srl;

Visto

- la concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. 2023/385 del 13/11/2023 rilasciata con prescrizioni alla ditta VILNAI S.R.L. con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Sandra 52 per il periodo dal 15/11/2023 al 15/03/2024;
- l'ordinanza dirigenziale del comune di Jesolo n. 167 del 22/11/2023 adottata su richiesta della ditta ROSSI MARIO PIETRO & C. Snc con sede a Caorle (VE) in via Corsica 12 per la disciplina della viabilità e della sosta nella via interessata durante la prima parte delle lavorazioni descritte in premessa, dal 23/11/2023 al 22/12/2023;
- la richiesta di emissione di ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta nella via interessata, pervenuta con protocollo n. 94386 del 11/12/2023 dall'ing. Omer Vilnai quale incaricato della ditta VILNAI S.R.L. con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Sandra 52, riguardante la seconda parte delle lavorazioni descritte in premessa, dal 08/01/2024 al 15/03/2024;
- visto la planimetria, la relazione descrittiva delle modalità di attuazione del cantiere e la calendarizzazione settimanale prevista dalla ditta operante;
- l'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 184 del 18/12/2023 adottata su richiesta della ditta VILNAI S.R.L. con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Sandra 52 per la disciplina della viabilità e della sosta nella via Dante Alighieri durante la prima parte delle lavorazioni descritte in premessa, dall'08/01/2024 al 15/03/2024;
- l'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 14 del 31/01/2024 adottata su richiesta della ditta VILNAI S.R.L. con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Sandra 52 per la disciplina della viabilità e della sosta nelle vie Dante Alighieri e Ungaretti durante la seconda parte delle lavorazioni descritte in premessa, con efficacia sino al 15/03/2024;
- la richiesta di proroga d'ordinanza, pervenuta con i protocolli n. 2024/21270 e 2024/21271 del 15/03/2024, resasi necessaria a causa dei rallentamenti sul cronoprogramma conseguenti alle avverse condizioni meteorologiche;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

- 1) Che i divieti, gli obblighi e, in generale, le prescrizioni contenute nell'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 14 del 31/01/2024 adottata su richiesta della ditta VILNAI S.R.L. con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Sandra 52 per la disciplina della viabilità e della sosta nelle vie Dante Alighieri e Ungaretti siano **prorogati** sino al **19/04/2024**;
- 2) Che durante le festività pasquali e, precisamente, dal **29/03/2024** al **01/04/2024**, venga comunque garantita la sicura transitabilità del traffico veicolare sulle suindicate vie con osservanza delle prescrizioni di cantiere precedentemente impartite.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.